

# TI\_GERICHTE INC.2000.39305 vom 26. Februar 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-02-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_INC.2000.39305](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2000.39305)

FR: TI\_GERICHTE INC.2000.39305 du 26 février 2002

IT: TI\_GERICHTE INC.2000.39305 del 26 febbraio 2002

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 10

e 11 CPP/1941, e riguardano appunto anche congiunzione (regola) e disgiunzione (eccezione) per procedimenti nei confronti di un unico accusato (decisione 3 luglio 1997 citata, con riferimento al Messaggio 11 marzo 1987 concernente la revisione totale del CPP, ad art. 10 nota 2 d, dove è cenno tra altro a “ motivi di opportunità [ad esempio quando l’istruzione di un procedimento sia conclusa, mentre quella di altro procedimento, al primo connessa, esiga lunghi e complessi atti istruttori] ”): il vigente art. 35 cpv. 2 CPP consente disgiunzione, sempre per motivi di opportunità, “ purché ciò non pregiudichi i diritti degli altri accusati ”, trattandosi espressamente di “ limite...al potere di apprezzamento del Magistrato penale in tale ambito ” (v. Rapporto 8 novembre 1994 della Commissione speciale per l’esame del CPP, pag. 24 ad art. 35 cpv. 2); - se anche di fattispecie e di qualifica diversa, i reati in discussione sono imputati ad una stessa persona (\_\_\_\_\_) nelle sue attività e responsabilità in un'unica ditta (\_\_\_\_\_), quasi a dire allora con evidenza accresciuta della regola della connessione soggettiva e del diritto ed obbligo di un solo procedimento, la legge (art. 36 cpv. 1 CPP, art. 350 CP) non facendo distinzioni tra genere o specie di reato: d'altro canto l'inopportunità avanzata dal reclamante, per i pretesi tempi diversi nella conduzione dell'istruttoria, è solo apparente (sembrando mascherare personale interesse processuale) e non trova riscontro alcuno nelle prese di posizione del Ministero pubblico, meglio in grado di prevedere e programmare i tempi di conclusione delle inchieste, mentre il criterio di presunto appesantimento dell'eventuale dibattimento non ha determinante valenza di grave inconveniente; - il reclamo conseguentemente è respinto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP), le spese giudiziarie seguendo la soccombenza (art. 39 lett. F TG); visti i citati articoli di legge, decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.